

-che, infine, la sostanziale decisione sulla natura giuridica dell'intervento, come di qualsiasi altro atto del procedimento, e cioè la valutazione se trattasi di intervento autonomo, autonomo adesivo o adesivo solamente, attiene alla funzione giurisdizionale, e non a quella amministrativa;

dispone

che i Funzionari delle Cancellerie Civili, in presenza di intervento, e di eventuali contestazioni da parte degli avvocati, adottino il seguente comportamento:

1)Richiedere il contributo unificato in base al valore della domanda, quando sia dalla stessa desumibile.

Qualora questo non fosse specificato, ed in assenza della formale dichiarazione:


2)inoltrare all'avvocato del proponente la missiva allegata, contenente la richiesta della dichiarazione di valore e la richiesta di pagamento bonario, entro il termine di trenta giorni, dell'importo del relativo contributo, calcolato in base allo scaglione di valore, a mezzo ricevuta F23, pure allegata.

3)nel caso di mancato versamento nel termine assegnato, decorsi dieci giorni dopo lo stesso, senza deposito della ricevuta o delle marche, ovvero senza altro riscontro, trasmettere il procedimento, o copia dell'intervento e della sopraindicata missiva, all'Ufficio Recupero Crediti che darà corso al recupero coattivo da parte di Equitalia e procederà all'applicazione delle relative sanzioni.

Si comunichi alle Cancellerie civili al fine di assicurare l'uniforme applicazione della normativa e per conoscenza al Presidente del Tribunale.

Paola, - 6 SET. 2013

IL DIRIGENTE
Dr. Luigi Federico





Tribunale Ordinario di Paola
Cancelleria Civile

Prot. n.

Gent.mo Avv.to

Oggetto : *Pagamento contributo unificato - Proc. Civ. n.*

L'art. 28 della Legge n. 183/2011, sostituendo il co. 3 dell'art.14 del D.P.R. 115/2002 (T.U. Spese di giustizia), ha introdotto il versamento di un autonomo contributo unificato anche per gli interventi nelle procedure esecutive, da calcolarsi in base al valore della domanda ed al relativo scaglione.

Con circolare in data 14.5.2012, n. 65934, il Ministero della Giustizia ne ha spiegato la ragione precisando che essa prescinde " dal mutamento di valore e si incardina esclusivamente sull'esistenza di un ampliamento della domanda rispetto a quella originaria, o, piuttosto, sulla necessità di estendere il numero dei contraddittori" .

Tanto premesso, si avvisa che, qualora tale adempimento non avvenga in forma volontaria da parte dell'obbligato, la suddetta circolare prevede il recupero secondo le forme del T.U. Spese di giustizia, e cioè con l'esecuzione da parte di Equitalia Spa e che dovranno essere applicate anche le sanzioni previste nei casi di omesso e o parziale versamento.

Provvediamo pertanto a :

- Richiedere la dichiarazione di valore prevista dalla normativa ;*
- Trasmettere l'allegato Modello F23, precisando che una copia dell'avvenuto pagamento deve essere depositata presso la Cancelleria e che , decorsi 30 giorni senza riscontro, si darà corso alla riscossione coattiva da parte di Equitalia.*

Paola,

Il direttore amministrativo

